

(N. 681-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro della Marina mercantile

e col Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1949

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo italiano ed in particolare il Ministero degli affari esteri molto opportunamente hanno iniziato in questi ultimi tempi rapporti, di carattere soprattutto commerciale, coi Paesi del Levante e particolarmente con quelli situati nel Mediterraneo orientale. Dalla Grecia alla Turchia, dal Libano alla Transgiordania, dalla Siria all'Arabia, fino all'Egitto esistono possibilità di penetrazione culturale e commerciale da parte del nostro Paese, non solo per tradizioni storiche di un passato glorioso, ma per necessità ed esigenze maturate anche in questi ultimi tempi. Trattasi di rapporti che pare non abbiano importanza eccezionale, ma che in realtà contribuiscono allo sviluppo di interessi notevoli tra i Paesi contraenti.

Nel novembre del 1948 è stato stipulato con la Grecia un trattato che non ha ancora avuta la ratifica del Parlamento. Successivamente, il 15 febbraio del corrente anno, è stato firmato a Beirut un trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano, che viene oggi sottoposto alla approvazione del Parlamento. Questo accordo richiede una ratifica di urgenza, perchè da parecchi mesi esistono tra i due Paesi scambi commerciali di tale entità che esigono la sanzione giuridico-politica della ratifica per la loro consistenza e per la loro continuità.

Un esame accurato del Trattato, esteso appena in 30 articoli, determina un giudizio assai favorevole e ne va resa lode al Ministro plenipotenziario Adolfo Alessandrini che ha saputo con rara perizia tutelare gli interessi del nostro Paese sia pure nella logica comprensione di quelli dell'altra parte contraente.

L'opera è stata facilitata dal Ministro degli affari esteri del Libano e dal Governo della giovane Repubblica che dimostra notevole sensibilità per gli sviluppi naturali ed essenziali nei rapporti commerciali tra gli Stati moderni.

L'articolo 1 dice: « Vi sarà pace ed amicizia perpetua tra l'Italia ed il Libano ». Vogliamo credere che non si tratti di una delle solite formule rituali e diplomatiche, ma che invece una cosciente volontà di pace mantenga i buoni rapporti sanzionati in questo Trattato tra i due Paesi. Aggiungiamo ancora in via preambolica che questo Trattato ha per l'Italia un parti-

colare interesse perchè la Repubblica del Libano fa parte della Lega Araba, con la Transgiordania, la Siria e l'Arabia Saudita, e quindi di riflesso il nostro Paese può allacciare rapporti commerciali e di amicizia con tutto il mondo arabo.

Sarebbe forse stato desiderabile che il Trattato avesse contemplato anche i rapporti di carattere culturale, scientifico ed intellettuale, perchè questi problemi sono di attualità e potrebbero consolidare una amicizia tra i due Paesi attraverso quella solidarietà spirituale tra i popoli che è elemento non trascurabile per la collaborazione economica e commerciale.

Sostanzialmente il Trattato si divide in tre parti: la prima si riferisce alle condizioni fatte ai cittadini dei due Paesi, che, stabilitisi in Italia e nel Libano, vi abbiano sviluppato qualsiasi attività commerciale, culturale o professionale. Essi vengono trattati alle stesse condizioni dei cittadini dei Paesi ospitanti e viene ad essi applicato, comunque anche nei confronti individuali, la clausola della Nazione più favorita. Possono acquistare e vendere, esercitare la professione, sottoponendosi soltanto alle normali leggi vigenti nel Paese e soggiacendo alle imposizioni fiscali senza alcuna maggiorazione. Sono esclusi dal servizio militare ed usufruiscono anche di certe facilitazioni fiscali come quelle accordate alle famiglie numerose.

Le società di fatto e di diritto che si costituissero con maggioranza di soci e di capitali libanesi in Italia o italiani nel Libano usufruiranno delle stesse facilitazioni delle altre società esistenti nel territorio. Agevolazioni vengono accordate anche in materia doganale.

La seconda parte contempla alcune eccezioni dovute ad esigenze per il momento insuperabili dei due Paesi. Sono stabilite negli articoli 13, 14 e 15. Forse sarebbe stato desiderabile che il paragrafo e) dell'articolo 13 fosse stato ommesso dal Trattato, nel senso che anche l'Italia, per un tacito accordo, avesse potuto partecipare ai vantaggi e alle facilitazioni dei membri della Lega degli Stati Arabi e dei membri della Commissione Economica del Medio Oriente. Forse la cosa era prematura, ma il problema non deve essere trascurato dal nostro Governo e dal Ministero degli affari esteri

perchè l'Italia ha nel Medio oriente possibilità di larghi sviluppi economici e commerciali.

I successivi articoli sino al ventesimo contemplano tutte le formalità, dagli scambi commerciali ai brevetti, dalle analisi chimiche dei laboratori ai transiti ferroviari, dalla circolazione dei vagoni ferroviari alle merci in porto franco, con limitate garanzie che richiamano accordi precedentemente sviluppati tra i vari Paesi all'Aia, a Washington e a Londra.

Infine nella terza parte sono disciplinati tutti i rapporti commerciali che si effettuano attraverso il traffico marittimo.

Tutti gli aspetti del complesso problema vi sono contemplati sempre seguendo la clausola della Nazione più favorita. All'articolo 27 sono fissate alcune eccezioni a codesta clausola. Avremmo preferito che quella fissata alla lettera *d*) (e cioè che in materia di emigrazione non sarebbero consentite le facilitazioni della

Nazione più favorita), essendo di ostacolo alla emigrazione e specificatamente per il nostro Paese, fosse stata omessa. Però nella stessa eccezione è contemplata l'ipotesi che le parti contraenti potranno successivamente stipulare un ulteriore specifico accordo.

Infine è contemplato il ricorso delle Parti Contraenti ad un Tribunale arbitrale nell'ipotesi di qualche dissenso o difficoltà che si dovessero incontrare nelle interpretazioni dello stesso Trattato.

Il Trattato ha la durata di cinque anni, ma la scadenza potrà essere prorogata, salvo la denuncia di cessazione che in ogni caso ha effetto a sei mesi dalla notifica.

Complessivamente, onorevoli senatori, siamo di fronte ad un Trattato soddisfacente sotto ogni aspetto, bene articolato e che quindi vi invitiamo ad approvare.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 30.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.